

Rep.n.1293/2025

Comune di Vietri Sul Mare

Provincia di Salerno

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI VIETRI SUL MARE E LA
SOCIETA' "VIETRI SVILUPPO S.R.L." PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
CIMITERIALI**

* * * * *

Stazione affidante: Comune di Vietri sul Mare (con sede in Corso Umberto I°
n. 83 - Cap: 84019; C.F.: 00427770656);

Servizio comunale competente: Ufficio Tecnico Comunale Settore «Lavori
Pubblici e SUE»;

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): arch. Gerardo CERRA
(Responsabile del Settore "Lavori Pubblici e SUE" della *Stazione Affidante*);

Affidataria : « **VIETRI SVILUPPO S.R.L.**», con sede legale in Vietri sul Mare,
Corso Umberto I°, iscritta al registro delle imprese di Salerno al n. REA SA 354182
(codice fiscale / partita IVA: 04263430656), il Presidente del C.d.A., Avv. Francesco
BENINCASA.

Denominazione intervento: «Gestione dei servizi a supporto del cimitero
comunale - 1) servizi di pulizia e manutenzione ordinaria, manutenzione del verde;
2) servizio di manutenzione e cura dei campi di inumazione; 3) piccoli interventi di
manutenzione dei servizi cimiteriali»;

Importo netto di contratto "a corpo": € 72.000,00 (diconsi euro
SETTANTADUEMILA/00), oltre IVA c.p.l.;

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2025 (duemilaventicinque), il giorno 01 del mese di Luglio, in Vietri

sul Mare (SA), nella Casa Comunale, avanti a me **dott.ssa Lucia Loredana La**

Rocca, Segretario Generale del Comune di Vietri sul Mare, autorizzato a rogare, ai

sensi e per gli effetti del d.lgs. 267/2000, ex art. 97, co.4, lett. c), i contratti e gli atti

nell'interesse del Comune, si sono personalmente costituiti:

da una *parte*

per il COMUNE DI VIETRI SUL MARE (di seguito denominato "Comune"), con

sede in Vietri sul Mare, Corso Umberto I° ,n. 83, (codice fiscale 00427770656),

l'arch. Gerardo Cerra, in qualità di Responsabile del Settore "Lavori Pubblici e SUE",

in ossequio della deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 20.05.2025

esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "*Affidamento della gestione dei servizi a*

supporto del cimitero comunale - 1) servizi di pulizia e manutenzione ordinaria,

manutenzione del verde; 2) servizio di manutenzione e cura dei campi di inumazione;

3) piccoli interventi di manutenzione - nella forma in house-providing alla Società

partecipata "Vietri Sviluppo S.r.l." – Approvazione.";

e dall'altra *parte*

per la SOCIETA' VIETRI SVILUPPO S.R.L. (di seguito denominata "Società"),

con sede legale in Vietri sul Mare, Corso Umberto I°, iscritta al registro delle imprese

di Salerno al n. REA SA 354182 (codice fiscale / partita IVA: 04263430656), il

Presidente del C.d.A., Avv. Francesco BENINCASA;

PREMESSO

1. che la Società costituita con atto del Notaio dott.ssa Rosa Troiano, rep. n.

82087- Racc.16275 del 06.06.2025, con aggiornamento al D.Leg.vo n.175 del 2016,

come modificato dal D.Lgs n.100/2017 di cui all'atto atto del Notaio dott.Giuseppe

Monica di Salerno del 29.12.1957, rep. n. 57.365 – Racc. 23.867, giusta

deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 2017 è un organismo societario c.d.

"*in house providing*" (ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19.08.2016 n. 175 e succ.mod. ed int. c.d. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" o "TUSPP"

➤ che la società ha per oggetto esclusivo l'attività di produzione e di "**servizi di interesse generale**" affidati dal Socio Unico, Comune di Vietri sul Mare, ovvero degli altri soci che dovessero in seguito aderire, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

** la pulizia di aree ed edifici pubblici;

** La manutenzione e riparazione del territorio comunale, ivi compreso le aree a verde;

** La costruzione, la ristrutturazione, la riparazione e la manutenzione di strade, edifici pubblici e di ogni altra opera pubblica...

2. che con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 07.05.2025 è stato approvato il "Regolamento delle modalità concernenti l'organizzazione, funzionamento e gestione del Comitato Tecnico ai fini del Controllo Analogico sulla Società Partecipata dal Comune "Vietri Sviluppo S.R.L.";

3. che il Comune, con delibera del Consiglio Comunale n.20 del 20.05.2025 ha deliberato di affidare alla Società le attività oggetto del presente Contratto che, per le ragioni ivi ampiamente esposte sono da intendersi richiamate, a ogni effetto di legge, anche nel presente atto;

TANTO PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Premesse e atti richiamati

Le premesse di cui sopra e gli atti ivi richiamati, nonché quelli che saranno di seguito

riportati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Art. 1 - Oggetto del contratto di servizio

1. Oggetto del presente contratto è la regolazione e la disciplina dei rapporti e delle obbligazioni reciproche tra il Comune e la Società, conseguenti all'affidamento alla Società stessa della gestione dei servizi di supporto cimiteriali del Comune, della manutenzione ordinaria dei beni e degli impianti di proprietà comunale e strumentali all'esercizio dei servizi medesimi;

2. L'affidamento dei servizi di supporto cimiteriali del Comune è conferito alla Società facendo ricorso all' "*in house providing*", in virtù del fatto che la Società è una società a totale capitale pubblico nei confronti della quale il Comune è in grado di esercitare un "controllo analogo";

Art. 2 – Durata – Rinnovo Contrattuale – Proroga Tecnica

1. L'affidamento della gestione dei servizi di supporto cimiteriali ha la durata di anni tre, a partire dalla sottoscrizione del presente atto, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui al successivo. Decorso il termine suindicato, il contratto è da intendersi cessato e privo di effetti, senza necessità di avvisi, comunicazioni o disdette;

2. La Società è tenuta a garantire, alle condizioni al tempo in essere, la continuità della gestione fino al subentro dell'eventuale nuovo affidamento giusto art. 5 del Documento Tecnico, sottoscritto, in uno al presente contratto, da entrambe le Parti e costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto (**allegato A**), definisce più in dettaglio le specifiche tecniche, le modalità di svolgimento, gli specifici standard ed obiettivi dei servizi di supporto cimiteriali affidati;

Art. 3 - Descrizione dei servizi

1. Sono comprese nella gestione dei **SERVIZI DI SUPPORTO CIMITERIALI**

le seguenti attività:

➤ **SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA,**
MANUTENZIONE DEL VERDE (Controllo e pulizia delle aree poste all'interno del

perimetro del cimitero)

I servizi descritti di seguito devono essere effettuati, secondo i tempi e le modalità di seguito elencate, con l'obiettivo di mantenere puliti e decorosi e praticabili i luoghi, le strutture, le aree interne.

Il servizio di pulizia da svolgere con regolarità sono i seguenti:

- ✓ cura e manutenzione delle camere mortuarie, ove presente, mediante operazioni di pulizia generale;
- ✓ pulizia delle aree interne del cimitero comunale, compresi tutti i locali di servizio;
- ✓ rimozione immediata di macerie, scarti di lavorazioni derivanti da nuove tumulazioni, inumazioni o in caso di esumazione, a carico dell'affidatario con smaltimento presso le discariche autorizzate;
- ✓ pulizia periodica delle caditoie di raccolta delle acque piovane all'interno del cimitero;
- ✓ pulizia e riassetto dell'area inghiaia dei campi di inumazione con raschiatura e rastrellatura (la fornitura del materiale necessario sarà a carico della Società "Vietri Sviluppo s.r.l." da compensarsi nel prezzo dell'offerta), previa comunicazione scritta;
- ✓ rastrellatura e raccolta di rifiuti, foglie, aghi di pino, etc. in tutte le superfici (per esempio campi di inumazione e aiuole) e riversamento negli appositi cassonetti;
- ✓ estirpazione e asportazione di piante, arbusti, erbe, muschi, licheni ove necessario;
- ✓ eliminazione degli escrementi di volatili;

raggiungimento, mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi fissati dal Comune;

Art. 12 - Impegni del Comune

1. Il Comune si impegna nei confronti della Società ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto garantendo la continuità della piena collaborazione dei propri servizi ed uffici ed in particolare, dell'ufficio di anagrafe, di stato civile e dell'ufficio di polizia municipale delle funzioni istituzionali;

2. Nel Documento Tecnico di cui al precedente art. 8 sono meglio individuati gli impegni e gli obblighi del Comune ai fini di cui al precedente comma;

Art. 13 - Contestazioni e inadempimenti e penali

1. Il Comune, anche con riguardo all'esercizio dei poteri derivanti dal "controllo analogo", verifica la corretta esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto;

2. Qualora uno dei soggetti contraenti si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto, l'altra dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito. La diffida, da inviarsi mediante PEC dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento, ordinariamente fissato in 15 giorni, salvo diversa e motivata circostanza;

3. Entro il termine indicato, il soggetto contraente al quale è stato contestato l'addebito potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento;

4. Inoltre, in caso di inadempimento e/o irregolare o incompleto svolgimento dei servizi di supporto cimiteriali, il Comune invierà apposita segnalazione alla Società recante l'avvio del procedimento di contestazione. La contestazione formale è inviata contestualmente al rilievo del disservizio e comunque non oltre 5 (cinque) giorni

dalla verifica dello stesso, a pena di inammissibilità;

5. La Società entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione può presentare eventuali controdeduzioni. Il Responsabile del Settore "Lavori Pubblici e SUE", tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate, conclude il procedimento applicando, se del caso, la specifica sanzione pari alla decurtazione, a seconda della gravità, pari al minimo dell'1% e sino ad un massimo del 10% dal corrispettivo mensile dovuto alla Società;

Art. 14 - Risoluzione del contratto con revoca del servizio, decadenza dal servizio

1. Il presente Contratto è risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., oltre che nei casi già previsti dalla vigente disciplina legale, nelle seguenti ipotesi:

a) sopravvenuta insolvenza od accertata insolvibilità della Società, oppure sottoposizione a procedura fallimentare o liquidazione giudiziale;

b) grave e reiterato inadempimento delle attività e degli obblighi previsti dal presente Contratto, non sanato neppure a seguito di regolare diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni;

c) venir meno dei requisiti dell' " *in house providing* " della Società;

d) in caso di violazione, da parte della Società, del vincolo di cui al comma 3 dell'art. 16 del TUSPP;

e) violazione o elusione delle clausole contrattuali che prevedono espressamente la risoluzione;

2. La risoluzione del Contratto comporta l'automatica cessazione dell'affidamento conferito dal Comune, salve le prestazioni già eseguite a norma dell'art. 1458 c.c.;

3. Il Comune può recedere in qualunque momento dal Contratto in caso di

determinazioni amministrative adottate dai competenti organi del Comune in ordine a diverse modalità di svolgimento (gestione diretta/esternalizzazione) delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto ovvero in ordine alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSPP. In tale caso, è dovuto esclusivamente il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili e delle attrezzature già acquistati, nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, senza ulteriori oneri;

4. Alla richiesta di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1451 del codice civile, ovvero alla dichiarazione di risoluzione del contratto di cui al precedente comma 1, consegue, fermo restando il diritto ad eventuali risarcimenti dei danni provocati, l'automatica revoca dell'affidamento del servizio;

5. Nel caso di risoluzione del contratto e in ogni altro caso di cessazione dello stesso, la Società, su richiesta del Comune, è comunque tenuta ad assicurare la continuità delle attività e dei servizi ad essa affidati, secondo le regole dell'ordinaria diligenza, fino al momento in cui i medesimi vengono affidati a terzi o, comunque, altrimenti organizzati dal Comune anche con propri uffici, garantendo, altresì, ogni collaborazione, anche informativa, ai fini della selezione del nuovo affidatario e della consegna delle attività allo stesso;

Art. 15 - Foro competente

1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, ivi comprese quelle non risolte in base al precedente art. 16, esclusivamente competente sarà il Foro di Salerno, con esclusione della competenza territoriale di altri fori. È esclusa la clausola arbitrale;

Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;

2. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, la Società dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse Pubbliche, così come disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 e fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del citato art. 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

3. La Società avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, su cui far confluire i pagamenti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La società si obbliga altresì a comunicare, tempestivamente, ogni modifica relativa ai dati in precedenza trasmessi.

Art. 17 – Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. La Società si impegna a non concludere, a pena di nullità del presente atto, contratti di lavoro subordinato o autonomo né a conferire incarichi ad ex dipendenti o incaricati dall'Ente - nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti della stessa ditta per conto dell'Ente stesso negli ultimi tre anni di servizio.

Art. 18 – Trattamento dati personali

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 e del Regolamento Europeo

679/2016, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'esecuzione del presente contratto.

2. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il Comune di Vietri Sul Mare è titolare del trattamento dei dati personali relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, nonché agli altri utenti del servizio; designa la società, in ragione dell'esecuzione del presente contratto, quale responsabile del trattamento dei dati.

3. L'affidataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla S.A. In particolare l'affidataria:

a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto;

b) non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare);

c) non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza dell'appalto. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso entro il termine perentorio di cinque giorni;

d) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

4. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidataria è comunque obbligata per danni provocati agli interessati in violazione della legge medesima.

Art.19 – Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'Affidataria senza diritto di rivalsa tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente contratto e conseguenti allo stesso nonché quelle indicate nel Capitolato speciale d'Appalto. Il presente contratto è soggetto a registrazione e l'imposta viene applicata in misura fissa ai sensi dell'allegato I.4 del Codice. Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l'importo di € 40,00.

2. Il presente *contratto* è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente *contratto* si intendono oltre I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali.

ART. 20 - Elezione di domicilio

1. La Società Affidataria, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, dichiara di eleggere domicilio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: vietrisviluppo@legalmail.it.

2. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Il presente *contratto* redatto in unico originale consta di n.21 (ventuno) facciate di carta resa bollata.

E richiesto io Segretario Generale dell'Ente, quale ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici con programma pdf, che consta di n.21 facciate di carta resa bollata, delle quali sono occupate per intero n.20 facciate, e n.8 righe dell'ultima facciata, dandone lettura alle parti le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà e viene sottoscritto digitalmente.

Allegati:

1. **Documento Tecnico** – Capitolato speciale d'Appalto *allegato A)* della delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 20.05.2025.

COMUNE DI VIETRI SUL MARE –

Arch. Gerardo Cerra

LA SOCIETA' VIETRI SVILUPPO SRL

Avv. Francesco Benincasa

IL SEGRETARIO ROGANTE

dott.ssa Lucia Loredana La Rocca

Ricevuta del: 02/07/2025 ora: 11:05:07

Utc: 1751447101896138

Utc_string: 2025-07-02T11:05:01.896138+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 02/07/2025

Ora invio: 11:05:01

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: P1293

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 225646674

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: LRCLLR65D68G942Q

Ufficio delle entrate competente:

TFQ - Salerno - TFQ Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 240,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00427770656

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 1293/2025 (del codice fiscale: LRCLLR65D68G942Q)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 21437 del 02/07/2025

TFQ Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Salerno

Tributo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI
9802 IMPOSTA DI BOLLO

200,00 Euro
40,00 Euro

Importo